MISURE URGENTI PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI PRODUZIONE LATTIERA

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119

Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattierocaseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 2 dicembre 1997, non più in vigore dal 29 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-gli-accertamenti-in-materia-di-produzione-lattiera/art-5-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dal-d-l-28-marzo-2003-n-49-convertito-con/
versione/0